



Polizza Aeronautica Ultraleggeri Multigaranzia

MAGINI ENRICO

Progetto

**Agenzia Principale di SONDRIO
MARVEGGIO ASSICURAZIONI S.R.L.**

PZA CAMPELLO 4 - 23100 SONDRIO
Telefono: 0342-217177
Telefax: 0342-513099

Aeronautica Ultraleggeri Multigaranzia

Progetto N. 14631

Proponente **MAGINI ENRICO**

Indirizzo : VIA ROMA 20

C.A.P. : 23020 Città : POGGIRIDENTI

Provincia : SO

Codice fiscale o Partita IVA : MGNRC66T19I829S

Clausole e Condizioni Speciali

Per la presente polizza valgono le seguenti Clausole e Condizioni Speciali il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento :

■ Coassicurazione : NO

■ Convenzione/Accordo : SI

■ Condizioni Speciali di polizza : TL

Durata

■ Inizio dalle ore **24** del : 21/06/2007

■ Termine alle ore **24** del : 26/01/2008

■ Durata del contratto : anni 00 giorni 219

■ Prima quietanza : 26/01/2008

La presente polizza è senza tacito rinnovo

Premio	Rischio Ord.	Rischio Guerra	Accessori	Imposte (*)	TOTALE
Alla firma	1.241,11	0	0,00	68,87	1.310,00
Il premio totale corrisponde a Lire:					2.536.513 (**)
Rate successive	Rischio Ord.	Rischio Guerra	Accessori	Imposte (*)	TOTALE
	2.874,93	0	0,00	159,52	3.034,50

(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge

(**) 1 EURO = 1936,27

Resta inteso che in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che ecceda il premio pagato il Contraente è tenuto al pagamento dell'intero premio annuo dedotto quello già versato.

Premio	Rischio Ord.	Rischio Guerra	Accessori	Imposte (*)	TOTALE
Responsabilità Civile	584,49	0	0,00	43,84	628,33
Danni Ultraleggeri	1.168,20	0	0,00	87,62	1.255,82
Infortuni	1.122,23	0	0,00	28,06	1.150,29

Il pagamento del premio e' annuale, senza addizionale.

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il presente contratto è stipulato per N. 1 ultraleggeri e N. 0 persone.

14631

Ultraleggero N. 1

Targa: I 7413

Numero di serie motore: 22A1632

Costruttore/Modello: STORCH-HS FLY SYNTHESIS

Tipo Ultraleggero: Ala fissa

Bi posto

Anno di costruzione: 2004

Peso Kg. Mtom: 499

Uso Ultraleggero:

Attività da diporto e sportiva, attività di didattica scuola, manifestazioni e raduni in genere

Il Contraente/Assicurato dichiara, pena decadenza della presente copertura assicurativa, quanto segue:

Paracadute balistico
Navigatore satellitare

Responsabilità Civile

- Massimale RCT
- Massimale RCV

Euro 5.000.000,00

Euro 1.000.000,00

Danni Ultraleggero

- Somma assicurata
- Condizioni Speciali Danni
- Eventi catastrofici
- Violazioni intenzionali

Euro 35.000,00

Infortunati Posto pilota

Capitali assicurati per posto pilota:

- Per il caso di Morte:
- Per il caso di Invalidità Permanente:

Euro 160.000,00

Euro 160.000,00

Condizioni Speciali Infortuni

- Tabella I.N.A.I.L.
- Inversione posto pilota/pax - Uso scuola

Dichiarazioni

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara che:

- 1) nessun Assicurato è affetto da: epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidei. La sopravvenienza in corso di contratto delle affezioni di cui al presente punto (per A.I.D.S. il momento in cui viene diagnosticata), costituisce aggravamento del rischio e pertanto comporta l'applicazione dell'art. 1898 del Codice Civile;
- 2) nessun Assicurato soffre, ha sofferto di gravi malattie ed è affetto da infermità o difetti fisici;
- 3) nessun Assicurato è assicurato per i medesimi rischi di cui alla presente polizza;
- 4) per nessun Assicurato sono stati annullati in seguito a sinistri precedenti contratti infortuni o malattie. Eventuali casi non rientranti nei precedenti punti 2) - 3) e 4) sono stati da lui dichiarati e riportati in polizza.

Attuali coperture assicurative

Il Contraente dichiara che al momento dell'emissione del presente contratto non sono in vigore coperture assicurative stipulate con altre Compagnie di assicurazione per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Precedenti sinistri

Il Contraente dichiara che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza.

Il Contraente dichiara altresì che non sono state annullate in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative in corso per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Convenzione Federazione Italiana Volo Ultraleggero

Il Contraente dichiara di essere Socio della Federazione Italiana Volo Ultraleggero con tessera di iscrizione nr. 4730 in corso di validità.

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1Definizioni

2Condizioni Generali di assicurazione

3Condizioni Generali che regolano l'assicurazione R.C.

4Condizioni Generali che regolano l'assicurazione Danni

■ Condizioni Speciali Danni

5Condizioni Generali che regolano l'assicurazione contro gli Infortuni

■ Condizioni Speciali Infortuni

Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

Apparecchio VDS: l'aeromobile costruito per il volo da diporto o sportivo come definito dalle norme vigenti ed in particolare dalla L. 106/85 e relativo regolamento di attuazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Certificato d'assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione di R.C.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Corpo: l'apparecchio come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".

Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.

Giacenza: il periodo in cui l'apparecchio VDS non è in volo, come di seguito definito.

Gruppo motopropulsore:

- a) per gli apparecchi VDS ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori;
- b) per gli apparecchi VDS ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.

Invalità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Passeggero: ogni persona imbarcata sull'apparecchio diversa dal pilota.

Perdita totale: il danno che si verifica quando l'apparecchio VDS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio VDS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio VDS si presume perduto.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Condizioni di Assicurazione

Volo: l'utilizzo di un apparecchio VDS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio VDS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi VDS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involò al termine di quelle di approdo, per quanto riguarda il passeggero il periodo di trasporto del passeggero mediante velivolo inclusi imbarco e sbarco.

2

Condizioni Generali Comuni di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti in Polizza, derivanti dallo svolgimento dell'attività dichiarate, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti, e/o comunque, di quanto previsto nella scheda ultraleggero.

Art. 2 - Limiti territoriali

- 2.1 L'assicurazione vale entro i **limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei**, nonché entro i limiti territoriali della **Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira** e fra detti Paesi e territori con **esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d'embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.**
- 2.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'apparecchio ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni previste nelle precedenti normative.
- 2.3 **Valgono comunque e sempre le limitazioni territoriali per i "Rischi Guerra", previste alle Condizioni Speciali RC, Danni e Infortuni.**

Art. 3 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- 3.1 **dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:**
- guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
 - confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
 - dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio VDS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio VDS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto 3.1. L'apparecchio VDS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.
- 3.2 **dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:**
- presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
 - contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
- 3.3 **dei danni, delle perdite, degli indennizzi occorsi in occasione di:**
- voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie.

Condizioni di Assicurazione

Art. 4 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

- 4.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
- 4.2 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.3 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza, ai sensi dell'art. 1901 cc, il diritto della Società al pagamento del premio.
- 4.4 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla clausola di regolazione del premio.
- 4.5 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio VDS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 5 - Sostituzioni

- 5.1 **La sostituzione nelle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata, purché tale sostituzione non sia conseguente a sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.**
- 5.2 **La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore a due mesi.**
- 5.3 **Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della polizza.**

Art. 6 - Inclusioni ed esclusioni di elementi di rischio

6.1 Il Contraente può richiedere:

- a) **l'inclusione di nuovi elementi di rischio rispetto a quelli stabiliti in polizza;**
 b) **l'esclusione di elementi di rischio già presenti in polizza.**

In entrambi i casi la Società dovrà valutare le richieste del Contraente e comunicare la propria accettazione o il proprio rifiuto.

6.2 Nel caso di inclusione in polizza di un nuovo elemento di rischio, il premio relativo sarà calcolato:

- a) **a pro-rata temporis se l'inclusione avrà effetto fino alla scadenza della presente polizza;**
 b) **sulla base delle seguenti percentuali del premio annuo se l'inclusione cesserà prima della scadenza della presente polizza:**

Danni		RCT Infortuni	
Durata	Percentuali	Durata	Percentuali
Un giorno	5%	Un giorno	5%
Fino a 15 giorni	15%	Fino a 15 giorni	30%
Fino a 1 mese	20%	Fino a 1 mese	40%
Fino a 2 mesi	30%	Fino a 2 mesi	50%
Fino a 3 mesi	40%	Fino a 3 mesi	60%
Fino a 4 mesi	50%	Fino a 4 mesi	70%
Fino a 5 mesi	60%	Fino a 5 mesi	75%
Fino a 6 mesi	70%	Fino a 6 mesi	80%
Fino a 7 mesi	75%	Fino a 7 mesi	85%
Fino a 8 mesi	80%	Fino a 8 mesi	90%
Fino a 9 mesi	85%	Oltre 8 mesi	100%
Oltre i 9 mesi	100%		

- 6.3 L'esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di **un elemento di rischio, potrà essere accordata soltanto se l'elemento di rischio:**
 a) **sia indenne da sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore;**

Condizioni di Assicurazione

b) sia assicurato per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Il premio relativo al periodo di copertura effettivamente prestato sarà calcolato in base alle percentuali per garanzie di durata minore di un anno previste al precedente art. 6.2 punto b).

Art. 7 - Premio complementare

Se uno o più apparecchi VDS sono assicurati per un periodo di tempo inferiore all'anno e sono colpiti da sinistro si conviene quanto segue. Qualora tale sinistro comporti pagamento di indennizzo e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 8 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio VDS

Se l'apparecchio VDS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 10 - Aggravamento - Diminuzione del rischio

10.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

10.2 Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento le seguenti circostanze:

- a) utilizzo dell'apparecchio da parte di piloti sprovvisi o non in regola con il prescritto attestato di idoneità al volo, o con esperienza di ore di volo inferiore a quella eventualmente prevista;
- b) modifica delle caratteristiche dell'apparecchio.

10.3 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

Art. 12 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

A) applicabile se l'Assicurato è un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

In tutti i casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 4.3 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in generale.

Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

14.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Condizioni di Assicurazione

14.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

3

Condizioni Generali che regolano l'assicurazione R.C.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nella scheda ultraleggero, per:
- morte e lesioni personali;
 - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
- 1.2 La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la facoltà di rivalsa della Società verso l'autore del danno.
- 1.3 La Società risponde dei danni cagionati a terzi da pilota abilitato - poiché promosso al relativo esame - ma in attesa di ricevere la relativa certificazione.
- 1.4 La Società risponde dei danni causati da "colpa grave" dell'Assicurato e dei suoi dipendenti e preposti.
- 1.5 La Società risponde infine dei danni cagionati a terzi durante manifestazioni, raduni e gare. Quest'ultime sono comprese, purché le medesime siano organizzate secondo il codice FAI. Sono esplicitamente escluse le gare di velocità c.d. da "pilone a pilone".
- 1.6 La Società risponde dei danni provocati a terzi da incendio dell'ultraleggero.
- 1.7 La Società risponde degli eventuali danni provocati a terzi dall'ultraleggero accidentalmente trascinato dal vento mentre si trova a terra.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a passeggeri e a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati:

- a) ai passeggeri durante il volo sugli apparecchi VDS;
- b) a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi VDS.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.

Art. 4 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi VDS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità, salvo quanto previsto nella scheda ultraleggero e all'Art. 1.3 che precede;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 5.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 5.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

5.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 6 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

6.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

6.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 6.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

7.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

7.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

7.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

7.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

7.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 8 - Certificato di assicurazione

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

Art. 9 - Deducibilità dell'indennità per infortunio

Qualora sussista un'assicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dallo stesso Assicurato a favore del passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell'eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l'indennità spettante al danneggiato in base all'assicurazione infortuni di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio.

Art. 10 - Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

4

Condizioni Generali che regolano l'assicurazione Danni

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:

1.1 i danni materiali e diretti che l'apparecchio VDS assicurato (indicato in Polizza) subisca per tutti gli **accidenti della navigazione aerea in genere**, inclusi quelli derivanti da: **vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio**;

Condizioni di Assicurazione

- 1.2 i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio VDS non rilevabile con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;
- 1.3 i danni derivanti da furto totale dell'apparecchio VDS, a condizione che il furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti;
- 1.4 i danni derivanti da incendio durante la giacenza.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

2.1 dei danni:

- a) derivanti da o consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura;
- b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio VDS conseguenti ad un sinistro;

2.2 dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
- b) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente o al Proprietario;
- c) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio VDS o nelle adiacenze di questo;
- d) impiego dell'apparecchio VDS per uso diverso da quello indicato in polizza;
- e) manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio VDS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio VDS, salvo il caso di emergenza;
- f) impiego dell'apparecchio VDS a scopo illecito;
- g) inizio del volo da parte dell'apparecchio VDS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
- h) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio VDS;
- i) trasporto dell'apparecchio VDS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.

Art. 3 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio VDS assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 4 - Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio VDS

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio VDS prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

Art. 5 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli apparecchi VDS assicurati, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione e la riparazione degli apparecchi assicurati.

Art. 6 - Avviso di sinistro

- 6.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio VDS.
- 6.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio VDS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio VDS si trova.

Condizioni di Assicurazione

Art. 7 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 7.1 L'Assicurato ha **l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.**
- 7.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:
- ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio VDS sinistrato;
 - collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio VDS.
- 7.3 Il furto dell'apparecchio VDS deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

Art. 8 - Intervento della Società

- 8.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
- 8.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 9 - Accertamento del danno

- 9.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'apparecchio VDS danneggiato ha potuto continuare il volo.
- 9.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'apparecchio VDS senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio VDS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio VDS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 10 - Indennizzo e spese rimborsabili

- 10.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:
- in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio VDS al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
 - in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio VDS. La scelta della Ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.
- 10.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
- 10.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 11 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

- 11.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, fermo restando il diritto di recesso di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali Comuni che regolano l'Assicurazione in Generale, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.
- 11.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio VDS o ad uno degli apparecchi VDS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 12 - Esclusione dell'abbandono

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio VDS alla Società.

Art. 13 - Franchigie e deduzioni

- 13.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta 5% del valore assicurato, anche per il caso di perdita totale e/o perdita totale costruttiva.

Condizioni di Assicurazione

13.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 10.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

14.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

14.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

14.3 Nei casi di sinistri, tuttavia, per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare il pagamento dell'indennizzo fino a chiusura dell'inchiesta. Qualora siano iniziate indagini per l'accertamento di responsabilità penali, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

14.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio VDS perduto con un altro apparecchio VDS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

14.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio VDS colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 12 delle Condizioni Generali Comuni.

Art. 15 - Surrogazione

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Art. 16 - Clausola arbitrale

16.1 Le divergenze tra Società ed Assicurato sul valore commerciale dell'apparecchio al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà quale amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

16.2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assicurato sia un professionista, ai sensi dell'art. 1469 bis del cod. civ..

Condizioni Speciali Danni

A) - Eventi catastrofici

A deroga dell' art. 2.2 lettera a) delle Condizioni Generali Danni sono compresi in garanzia i danni e le spese derivanti da eventi catastrofici, quali terremoto, maremoto, alluvione, inondazione e simili.

B) - Violazioni intenzionali

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera c), sono inclusi in garanzia i danni e le spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aero navigabilità da parte dei piloti, nonché di dipendenti e/o preposti del Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'apparecchio.

5

Condizioni Generali che regolano l'assicurazione contro gli Infortuni Aeronautici

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, nello svolgimento delle attività indicate in Polizze, **dal momento in cui sale a bordo di un apparecchio VDS fino al momento in cui ne è disceso.**

Condizioni di Assicurazione

- 1.2 E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
- 1.3 **La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio.**
- 1.4 Sono considerati infortuni anche:
 - a) l'asfissia non di origine morbosa;
 - b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
 - c) l'annegamento;
 - d) l'assideramento o il congelamento;
 - e) i colpi di sole o di calore.
- 1.5 A parziale deroga dell'art. 1900 c.c., l'assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.
- 1.6 In caso di incidente aeronautico l'assicurazione comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'apparecchio VDS. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.

Art. 2 - Rischi esclusi

- 2.1 **Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:**
 - a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato apparecchio VDS ai sensi di legge;
 - b) avvenuti su apparecchi VDS operanti in violazione di disposizioni di legge o regolamenti, nonché su apparecchi VDS il cui pilota non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
 - c) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 1.5;
 - d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
 - e) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
- 2.2 Sono altresì esclusi dall'assicurazione:
 - a) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
 - b) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
 - c) le rotture sottocutanee dei tendini;
 - d) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
 - e) le ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo.

Art. 3 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, **le persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici.** Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.

Art. 4 - Prestazione relativa al caso di Morte

- 4.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
- 4.2 **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se, dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.**

Condizioni di Assicurazione

Art. 5 - Morte Presunta

Qualora a seguito d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di Morte. **La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. **Qualora, dopo il pagamento della indennità, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.**

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 6 - Invalidità permanente da infortunio

6.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

6.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, sulla base delle percentuali previste nella tabella riportata in appendice.

6.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

6.4 **Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

6.5 Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente, **non determinabile** sulla base dei valori previsti al precedente punto 6.2, **si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:**

6.5.1 nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al precedente punto 6.2, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

6.5.2 nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

6.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al precedente punto 6.2, e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al **massimo il valore del 100%.**

Art. 7 - Inabilità temporanea

7.1 Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma a tale titolo assicurata:

- **integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie attività;**
- **al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue ordinarie attività.**

7.2 L'indennità per **inabilità temporanea** decorre dal giorno dell'infortunio e viene corrisposta per un **periodo massimo di 365 giorni.**

7.3 L'indennizzo per inabilità temporanea è **cumulabile** con quello **per morte** o per **invalidità permanente.**

Art. 8 - Franchigie

8.1 L'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità permanente di cui all'art. 6 che precede, sarà corrisposta con una franchigia assoluta pari al 5%.

8.2 L'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità temporanea di cui all'art. 7 che precede decorre dal 15° giorno successivo a quello dell'infortunio.

Art. 9 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

9.1 **In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art. 1913 c.c..**

9.2 **L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..**

Condizioni di Assicurazione

- 9.3 La denuncia dell'infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
- 9.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
- 9.5 Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

Art. 10 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 11 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale

- 11.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
- 11.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate, d'intesa fra le parti, ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
- 11.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
- 11.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisoria sull'indennizzo.
- 11.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
- 11.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
- 11.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 13 - Diritto di surrogazione della Società

- 13.1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 c.c..
- 13.2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
- 13.3 **L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.**

Condizioni Speciali Infortuni

A) - Tabelle "I.N.A.I.L."

A parziale deroga dell'art. 6 "Invalidità permanente" delle Condizioni Generali Infortuni, per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell'allegato 1) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.

14631

Condizioni di Assicurazione

E) - Inversione posto pilota/pax - Uso scuola

Per gli apparecchi VDS adibiti a scuola le coperture assicurative prestate sono valide anche nel caso in cui il posto pilota venga occupato dall'allievo o viceversa, con relativa inversione dei capitali assicurati.




Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

**Tabella ANIA
Associazione
Nazionale Imprese
Assicuratrici**

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Descrizione	Percentuale	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
Paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
Amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%	
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica	15%	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielico-somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.


CONDIZIONI PARTICOLARI

A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni di Assicurazione, le parti prendono atto di quanto di seguito riportato:

1 - Durante l'utilizzo dell'ultraleggero per l'attività scolastica, l'allievo è sempre considerato terzo anche durante i voli effettuati da solista.

2 - A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 lettera b delle Condizioni Generali di R.C., sono considerati terzi i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b).

3 - Il velivolo viene utilizzato dalla Scuola VDS n. 188. La Società rinuncia pertanto ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore del velivolo assicurato.





dal Lunedì al Venerdì:
dalle 8.30 alle 19.30
il Sabato:
dalle 8.30 alle 13.00

Pronto Ras è un servizio telefonico gratuito **offerto dalle Agenzie Ras.**

Nasce per fornire informazioni agli assicurati Ras e rappresenta un segno di qualità nelle relazioni con il cliente.


Le sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le opportune indicazioni per soddisfarLa nel migliore dei modi!

Può richiedere anche informazioni su tutti i prodotti assicurativi o inoltrare un reclamo rivolgendosi a:

numero verde 800 686868 - e-mail: info@rasnet.it
Fax: 02/7216.9145 02/7216.5028

Il suo Agente Ras è come sempre a disposizione
per informazioni e preventivi.

Visiti su www.ras.it l'area clienti online



Troverà il dettaglio della sua situazione assicurativa, le novità di prodotto, l'aggiornamento di un eventuale sinistro, gli investimenti fatti con Ras.



Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. 02 7216.1 - Telex 310513 RAS I
Fax 02 7216.5000 - Cap. sociale Euro 300.000.000,00 i.v. - C.F., P.IVA e Reg. Imprese MI n. 05032630963
R.E.A. Milano n. 1792003 - Autor. all'esercizio delle assicuraz. con Provv. ISVAP del 21/12/2005 n. 2398
Società con unico Socio Allianz SE

